

1 Definizione

Il **diritto tributario** è stato a lungo considerato come una branca di una disciplina più ampia, il **diritto finanziario**, scienza facente parte del diritto amministrativo e avente ad oggetto le norme giuridiche che regolano l'attività finanziaria di un ordinamento e degli enti pubblici.

L'attività finanziaria dello Stato è rivolta al reperimento delle risorse economiche necessarie per il soddisfacimento dei bisogni collettivi.

Tali norme, nello specifico, regolamentano sia la gestione del bilancio e del patrimonio dello Stato, sia la gestione delle entrate e delle uscite dello Stato, sia infine lo svolgimento dell'attività finanziaria pubblica.

Il **diritto tributario**, invece, è quella parte del diritto finanziario che regola la principale fonte di entrate pubbliche, ossia i **tributi**.

Il tributo comporta il sorgere di un'obbligazione che consiste in una decurtazione patrimoniale imposta coattivamente con un atto dell'amministrazione finanziaria.

La differenza tra tributi ed entrate di diritto privato consiste proprio nella coattività che caratterizza i primi, in quanto il tributo è sempre richiesto con un atto dell'ente pubblico impositore, necessariamente dotato di poteri autoritativi proprio al fine di imporre ai privati il pagamento di una somma di denaro e regolare in tal modo il rapporto tributario.



Cosa è un tributo?

Con il termine tributo si indica un *genus* che comprende in sé imposte, tasse e contributi.



- L'**imposta** è il tributo per eccellenza. Il presupposto è un fatto economico realizzato dal soggetto passivo, senza alcuna correlazione con l'attività dell'ente impositore (ad esempio, il possesso di un bene, il conseguimento di un reddito).

Le imposte sono dovute a titolo di solidarietà e sono commisurate alla dimensione economica del presupposto.

- La **tassa** è un istituto di confine. Il presupposto, infatti, è un atto o un'attività pubblica o lo svolgimento di un servizio pubblico, riguardanti un soggetto specifico.

Si distingue tra tasse collegate all'emanazione di un provvedimento

amministrativo (come le tasse sulle concessioni governative), tasse collegate ad una determinata attività pubblica (come il contributo unificato per l'iscrizione a ruolo nelle cause giudiziarie), tasse collegate alla fruizione di un bene o di un servizio pubblico (come le tasse per l'occupazione di spazi pubblici o per la raccolta dei rifiuti).

- Il **contributo** è un tributo speciale. Il presupposto è l'arricchimento che determinate categorie di soggetti ottengono dall'esecuzione di un'opera pubblica destinata alla collettività dei consociati indistintamente. Nello specifico sono le prestazioni dovute a determinati enti per il loro funzionamento o per i loro fini istituzionali (ad esempio, il contributo annuale dovuto dagli avvocati al Consiglio nazionale forense).



Il **tributo**, per la Costituzione italiana, costituisce una **prestazione** avente carattere

- **patrimoniale**, ossia valutabile economicamente;
- **personale**, poiché grava sui singoli soggetti, sia persone fisiche, sia persone giuridiche;
- **imposta**, in quanto il singolo che vi è tenuto è obbligato a eseguirla, indipendentemente dalla sua volontà;
- **pubblica**, deriva dalla legge e non da una scelta privata dei singoli consociati;
- **generale**, poiché tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica;
- **solidale**, in quanto la prestazione tributaria rientra tra i doveri inderogabili di solidarietà economica.

2 Rapporti tra il diritto tributario e gli altri rami del diritto

Il diritto tributario è, come precisato nel paragrafo che precede, quella parte del diritto finanziario che studia e regola la principale fonte di entrate pubbliche, ossia i tributi.

- **Diritto tributario** e **diritto finanziario** fanno parte del diritto amministrativo e gli organi tributari, poiché svolgono attività amministrativa, sono qualificati come organi amministrativi. Al diritto finanziario appartiene, altresì, la contabilità pubblica dello Stato, scienza che studia la gestione del patrimonio statale, la formazione del bilancio, nonché la formazione dei contratti pubblici.
- Il rapporto tra **diritto tributario** e **diritto privato** è particolare e rileva sotto un duplice profilo.

In primis, dall'imposizione tributaria sorge un rapporto giuridico di imposta tra contribuente privato e ente impositore che si modella su

regole e principi privatistici, pur essendo un istituto avente carattere pubblico.

Inoltre, il presupposto che sta alla base del fenomeno tributario è costituito da istituti di diritto privato (nascita, la cittadinanza).

- Tra **diritto tributario** e **diritto penale** il legame si sviluppa nella branca del diritto penale tributario, disciplina che si occupa di quei particolari reati noti come illeciti tributari.
- Molteplici sono i profili di connessione con il **diritto processuale, civile e penale**, relativamente al **contenzioso tributario**.
- Infine, punti di contatto si ravvisano anche con il **diritto internazionale e comunitario**, sulla base di convenzioni internazionali e regolamenti dell'Unione Europea.

METTITI ALLA PROVA

●○○○○ DIFFICOLTÀ BASSA

1) Quale è la funzione del diritto tributario?

Il diritto tributario è quella parte del diritto finanziario, scienza facente parte del diritto amministrativo, che regola la principale fonte di entrate pubbliche, ossia i tributi.

Il tributo comporta il sorgere di un'obbligazione che consiste in una decurtazione patrimoniale imposta coattivamente con un atto dell'amministrazione finanziaria.

Il carattere coattivo del tributo, che viene sempre richiesto con un atto dell'ente pubblico impositore, differenzia il diritto tributario dal diritto privato.

Infatti, gli enti impositori sono dotati di poteri autoritativi proprio al fine di imporre ai privati il pagamento di una somma di denaro e regolare in tal modo il rapporto tributario.



- Tributo;
- Obbligazione tributaria;
- Imposizione coattiva.

●●●○○ DIFFICOLTÀ MEDIA

2) Che rapporto intercorre tra diritto tributario e scienza delle finanze?

Il diritto tributario è stato a lungo considerato come una branca di una disciplina più ampia, il diritto finanziario, scienza avente ad oggetto le norme giuridiche che regolano l'attività finanziaria di un ordinamento e degli enti pubblici.

Diritto tributario e diritto finanziario fanno parte del diritto amministrativo e gli organi tributari, poiché svolgono attività amministrativa, sono qualificati come organi amministrativi.

Al diritto finanziario appartiene, altresì, la contabilità pubblica dello Stato, scienza che studia la gestione del patrimonio statale, la formazione del bilancio, nonché la formazione dei contratti pubblici.

- Diritto tributario;
- Diritto finanziario;
- Diritto amministrativo.



●●●●● DIFFICOLTÀ ALTA

3) Cosa è un tributo?

Con il termine tributo si indica un *genus* che comprende in sé imposte, tasse e contributi.

L'imposta è il tributo per eccellenza, il cui presupposto consiste in un fatto economico realizzato dal soggetto passivo, senza alcuna correlazione con l'attività dell'ente impositore.

Le imposte sono dovute a titolo di solidarietà e sono commisurate alla dimensione economica del presupposto.

La tassa è un istituto di confine, il cui presupposto, infatti, è un atto o un'attività pubblica o lo svolgimento di un servizio pubblico, riguardanti un soggetto specifico.

Il contributo è un tributo speciale, il cui presupposto è l'arricchimento che determinate categorie di soggetti ottengono dall'esecuzione di un'opera pubblica destinata alla collettività dei consociati indistintamente. Nello specifico sono le prestazioni dovute a determinati enti per il loro funzionamento o per i loro fini istituzionali.

- Imposta;
- Tassa;
- Contributo.



SCHEMA DI SINTESI

Il diritto tributario:

é una branca del **diritto finanziario**, scienza facente parte del diritto amministrativo e avente ad oggetto le norme giuridiche che regolano l'attività finanziaria di un ordinamento e degli enti pubblici;

é quella parte del diritto finanziario che regola la principale fonte di entrate pubbliche, ossia i **tributi**.

Il tributo è un *genus* che comprende in sé:

- **Imposte**;
- **Tasse**;
- **Contributi**.

- L'**imposta** è il tributo per eccellenza. Il presupposto è un fatto economico realizzato dal soggetto passivo, senza alcuna correlazione con l'attività dell'ente impositore (ad esempio, il possesso di un bene, il conseguimento di un reddito).
Le imposte sono dovute a titolo di solidarietà e sono commisurate alla dimensione economica del presupposto;
- la **tassa** è un istituto di confine. Il presupposto, infatti, è un atto o un'attività pubblica o lo svolgimento di un servizio pubblico, riguardanti un soggetto specifico;
- il **contributo** è un tributo speciale. Il presupposto è l'arricchimento che determinate categorie di soggetti ottengono dall'esecuzione di un'opera pubblica destinata alla collettività dei consociati indistintamente.

Il tributo costituisce una **prestazione** avente carattere:

- **patrimoniale**, ossia valutabile economicamente;
- **personale**, poiché grava sui singoli soggetti, sia persone fisiche, sia persone giuridiche;
- **imposta**, in quanto il singolo che vi è tenuto è obbligato a eseguirla, indipendentemente dalla sua volontà;
- **pubblica**, deriva dalla legge e non da una scelta privata dei singoli consociati;
- **generale**, poiché tutti sono tenute a concorrere alla spesa pubblica;
- **solidale**, in quanto la prestazione tributaria rientra tra i doveri inderogabili di solidarietà economica.

Rapporti con gli altri rami del diritto

